

“DECRETO RISTORI E RISTORI QUATER”: ULTERIORI INDICAZIONI

Si esaminano le ulteriori disposizioni introdotte dal “Decreto Ristori” e dal “Decreto Ristori Quater”

Informativa n.	76/2020
Riferimenti normativi	D.L. n. 137/2020 del 28/10/2020, pubblicato sulla GU n. 269 del 28/10/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) D.L. n. 157/2020 del 30/11/2020 pubblicato sulla GU n. 297 del 30/11/2020 (c.d. “Decreto Ristori Quater”) D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”)



Con il “Decreto Ristori” e il “Decreto Ristori Quater” sono state emanate ulteriori misure per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 analizzate nelle Informativa Unistudio n. 66/2020 e n. 74/2020.

Nella presente Informativa si esaminano le ulteriori disposizioni introdotte dagli stessi.

Bonus Vacanze

E’ stato esteso al 2021 l’utilizzo del c.d. “tax credit vacanze” introdotto dal “Decreto Rilancio”.

In particolare, è riconosciuto un credito - utilizzabile una sola volta **dall’1/07/2020 al 30/06/2021** - a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore a 40.000,00 Euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive, dagli agriturismi e dai Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito:

- è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare;
- è attribuito nella misura massima di 500,00 Euro per ogni nucleo familiare (la misura del credito è di 300,00 Euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150,00 Euro per quelli composti da una sola persona);
- è fruibile esclusivamente nella misura dell’80% d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e per il 20%, in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Il credito non è soggetto al limite massimo di compensazione orizzontale dei crediti (relativo ai crediti/debiti non riferibili alla medesima imposta) pari a 700.000,00 Euro per ciascun anno solare (elevata a 1.000.000,00 Euro esclusivamente per l’anno 2020) e dei 250.000,00 Euro (limite riferibile all’utilizzo dei crediti di imposta indicati nell’ambito del quadro RU della Dichiarazione dei redditi).

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni:

- a) le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.

Le domande per fruire del tax credit vacanze devono essere presentate **entro il 31/12/2020**.

Indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite

Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo ai quali il “Decreto Agosto” ha riconosciuto un’indennità pari a 1.000,00 Euro, è riconosciuta nuovamente la medesima indennità di pari importo una tantum. Si veda l’Informativa Unistudio n. 61/2020.

Il “Decreto Ristori” e “Ristori Quater” riconoscono ulteriori indennità emergenziali.

In particolare, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 Euro ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/01/2019 e il 30/11/2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1/01/2019 e il 30/11/2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che:
 - nel periodo compreso tra 1/01/2019 e il 30/11/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali;

- che non abbiano un contratto in essere al 30/11/2020;
 - sono iscritti alla data del 17/03/2020 alla Gestione separata INPS con accredito, nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio con:
- reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad 5.000,00;
 - titolari di partita IVA attiva;
 - iscritti alla Gestione Separata INPS al 30/11/2020;
 - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti in esame, alla data di presentazione della domanda, non devono:

1. essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
2. essere titolari di pensione.

Inoltre, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/01/2019 e il 30/11/2020;
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI al 30/11/2020,

è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 Euro.

La medesima indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 Euro è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1/01/2019 e il 30/11/2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a) di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al 30/11/2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con:

- almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1/01/2019 al 30/11/2020 al medesimo Fondo;
- cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 Euro;
- non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente

è riconosciuta un'indennità pari a 1.000,00 Euro.

L'indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al medesimo Fondo con almeno 7 contributi giornalieri versati dall'1/01/2019 al 30/11/2020 cui deriva un reddito non superiore a 35.000,00 Euro.

L'indennità non spetta ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al 30/11/2020.

Le indennità sopra esaminate:

- non sono tra loro cumulabili;
- devono essere presentate all'INPS **entro il 15/12/2020**;
- non concorrono alla formazione del reddito;
- sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di Euro per l'anno 2020.

Estensione contributo a fondo perduto

Come noto, il "Decreto Ristori" ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto riservato ai soggetti che, alla data del 25/10/2020, hanno la partita IVA attiva e svolgono specifiche attività.

Il "Decreto Ristori Quater" estende tale contributo, con la percentuale di ristoro del 100%, anche ai soggetti IVA esercenti quale attività prevalente le seguenti attività:

- 46.16.03** Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
- 46.16.04** Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
- 46.16.05** Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
- 46.16.06** Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
- 46.16.07** Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
- 46.16.08** Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
- 46.16.09** Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
- 46.17.01** Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
- 46.17.02** Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
- 46.17.03** Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
- 46.17.04** Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina e altri prodotti simili
- 46.17.05** Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili
- 46.17.06** Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
- 46.17.07** Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
- 46.17.08** Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 46.17.09** Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 46.18.22** Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
- 46.18.92** Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
- 46.18.93** Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori d'analisi
- 46.18.96** Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
- 46.18.97** Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
- 46.19.01** Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.02** Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.03** Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

Cordiali saluti.